

DECRETO 28 MARZO 2020 DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda di lettura

Roma, 1 aprile 2020

Premessa. Il 28 marzo 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il [Decreto](#) che estende l'indennità di euro 600 (seicento) stabilita dall'art. [44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#) ai liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrative dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero professionale. Il Decreto interministeriale è stato pubblicato il 1° aprile del 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ambito di applicazione. Possono richiedere l'indennità di euro 600 (seicento), che non concorre alla formazione del reddito, gli avvocati, iscritti alla Cassa Forense in base all'[art. 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) per come attuato dal [Regolamento dedicato](#), che:

- hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ovvero

- hanno percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:
 - a) hanno cessato l'attività libero professionale e cioè abbiano chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 [art. 2, c. 1, lett. a)];

ovvero

b) hanno ridotto o sospeso l'attività libero-professionale e cioè hanno registrato una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 [art. 2, c. 1, lett. b), primo periodo]. La riduzione reddituale anzidetta va calcolata secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività [art. 2, c. 1, lett. b), ultimo periodo].

Limitazioni. L'indennità non può essere richiesta:

- dai soggetti che beneficino delle indennità di cui agli artt. [19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18](#);
- dai soggetti percettori del reddito di cittadinanza di cui alla [legge 28 marzo 2019, n. 26](#);
- dai soggetti che siano titolari di pensione.

Periodo di riferimento. Il beneficio è a copertura del mese di marzo 2020.

Procedimento per richiedere l'indennità. Al fine di ottenere l'indennità, l'avvocato richiedente, a pena di inammissibilità, deve:

- a) formulare apposita istanza a partire dal 1° aprile ed entro e non oltre il 30 aprile 2020 alla Cassa Forense secondo lo schema che questa ultima predisporrà;
- b) dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del [d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), la sussistenza dei requisiti di cui [all'art. 3, comma 3, lettere da a\) ad e\)](#);
- c) allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.